



UNIVERSITÀ  
DI CAMERINO

# POLITICHE DI ATENEIO PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Documento approvato dal Senato Accademico il 31 ottobre 2018

## Sommario

Premessa .....	2
A. Introduzione.....	3
B. Vision.....	3
C. Organizzazione dell'attività didattica.....	4
D. Qualità delle prove di verifica .....	5
E. Assicurazione della qualità: ruoli e responsabilità nella struttura didattica.....	7



## Premessa

La proposta di definire e adottare le **Politiche di Ateneo per la verifica degli apprendimenti** rappresenta un ulteriore sviluppo delle scelte strategiche adottate da UNICAM sullo scorcio del nuovo millennio. Scelte finalizzate ad accogliere le sfide che all'epoca erano poste in ambito comunitario con l'obiettivo di realizzare lo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore.

UNICAM scelse di sperimentare approcci innovativi sui due principali assi indicati nell'ambito del cosiddetto Processo di Bologna:

1. L'adozione di **sistemi trasparenti di certificazione della qualità**, che si sarebbero dovuti basare sulla valutazione dei programmi o delle istituzioni tramite valutazioni interne, revisioni esterne, la partecipazione degli studenti, la pubblicazione dei risultati e una partecipazione internazionale.
2. L'adozione di **nuovo paradigma dell'apprendimento**: dalla centralità del docente alla centralità dello studente; dalla centralità degli input di insegnamento basati sulla trasmissione delle conoscenze, alla centralità dei risultati di apprendimento, sostanziati dalle competenze, di cui le conoscenze sono componente necessaria, ma non sufficiente.

Relativamente al primo asse UNICAM, nel 2001, avviò un percorso per dotarsi di un sistema per l'assicurazione della qualità dei percorsi formativi, che – individuando e condividendo le buone pratiche e diffondendo la cultura della qualità e del miglioramento continuo – permettesse di tenere sotto controllo i processi con i quali l'Ateneo guida e supporta il percorso formativo e con i quali lo studente si trova ad interagire, dall'iscrizione alla laurea. Prima Università in Italia, ottenne la certificazione del proprio sistema da parte di AFAQ/AFNOR France.

Per quanto riguarda il secondo asse, è da ricordare che in UNICAM risale al 2004 il primo seminario sulle sfide poste alla didattica dall'adozione di un paradigma che letteralmente capovolge l'approccio tradizionale: secondo questo nuovo paradigma i risultati di apprendimento costituiscono il focus dell'intero processo formativo e assumono un ruolo decisivo nell'organizzazione degli obiettivi dei sistemi di apprendimento, dei curricula, della pedagogia, della verifica dell'apprendimento e della garanzia della qualità.

Proseguendo su questo percorso UNICAM ha adottato procedure di progettazione, realizzazione e valutazione dei percorsi formativi e delle singole attività centrati sui risultati di apprendimento prima ancora che ciò venisse recepito dal sistema universitario nazionale per poi divenire requisito fondamentale nei processi di accreditamento ministeriale. Tale approccio è stato negli anni supportato e consolidato attraverso attività di formazione e confronto, che hanno visto l'Ateneo avviare percorsi di formazione e informazione (UnicamForma) e partecipare a rilevanti iniziative a livello nazionale, come l'adesione all'associazione scientifica ASDUNI (Associazione Italiana per lo Sviluppo della Didattica, dell'Apprendimento e dell'Insegnamento in Università) ed al centro GEO (Giovani-Educazione-Orientamento - centro di ricerca interuniversitario per lo studio della condizione giovanile, dell'organizzazione, delle istituzioni educative e dell'orientamento). L'adesione alle procedure adottate dall'Ateneo ha permesso ad alcuni corsi di studio di ottenere certificazioni di carattere internazionale (Eurobachelor, Euromaster).

L'esigenza di formalizzare le **Politiche di Ateneo per la verifica degli apprendimenti** nasce da queste esperienze e si propone di fornire un ulteriore contributo al miglioramento continuo della qualità dei processi formativi.



## A. Introduzione

Le **Politiche di Ateneo per la verifica degli apprendimenti**, approvate dal Senato Accademico su proposta del Rettore alla Didattica, hanno lo scopo di dare sostanza alle indicazioni di:

- a. **Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area** (ESG2015, paragrafo 1.3, Standard: *Institutions should ensure that the programmes are delivered in a way that encourages students to take an active role in creating the learning process, and that the assessment of students reflects this approach*).
- b. **Linee Guida del processo AVA-ANVUR** (ed.2017), che, nel definire l'indicatore R3.B, recitano: *Il CdS dichiara in maniera trasparente i criteri di verifica dell'apprendimento, le modalità di attribuzione degli esiti delle prove finali e intermedie e le modalità di comunicazione agli studenti*.
- c. **Linee di indirizzo per lo sviluppo professionale del docente e strategie di valutazione della didattica universitaria** (QUARC, ed.2017), con particolare riferimento al punto 1.4 "monitoraggio e valutazione dell'apprendimento".
- d. **Regolamento Didattico di Ateneo**, articoli 16, 17, 24.<sup>1</sup>

Scopo delle politiche di Ateneo per la verifica degli apprendimenti è anche quello di individuare le responsabilità di gestione e monitoraggio delle attività, anche in relazione a quanto previsto nel Sistema di gestione qualità dell'Ateneo, riportato nel "Manuale qualità" del Sistema stesso.

L'attività di "verifica degli apprendimenti" trattata nel documento include l'esame finale di laurea o laurea magistrale, ove non diversamente indicato.

## B. Visione

Nella progettazione e realizzazione dell'offerta formativa e delle singole attività formative di ogni Corso di studi l'Ateneo si pone l'obiettivo di rendere centrale e di incoraggiare il ruolo attivo dello studente nel processo formativo, ponendo la massima attenzione a tutte le fasi del percorso e sviluppando strumenti adeguati per la valutazione degli apprendimenti.

I risultati di apprendimento raggiunti dallo studente debbono essere pertanto analizzati durante tutto il processo formativo attraverso verifiche regolari e differenziate, anche frazionate, calibrate sui risultati di apprendimento attesi specificati nelle schede delle singole attività formative.

Queste verifiche sono principalmente finalizzate a:

- accertare l'effettivo raggiungimento di detti risultati (**valutazioni sommative o verifiche del profitto**), fornendo agli studenti e ai docenti la possibilità di accertare lo stato di avanzamento

---

<sup>1</sup> I passaggi qualificanti del regolamento didattico di Ateneo sono riportati nell'ALLEGATO

del processo di apprendimento;

- fornire allo studente un documentato feedback, nel quale, oltre a informare puntualmente sui risultati effettivamente conseguiti, esplicitino quelli che, invece, debbono essere ancora raggiunti (**valutazioni formative**), individuando i potenziali ostacoli al pieno compimento del processo di apprendimento, orientando le strategie di apprendimento adottate dallo studente e influenzando così l'esito delle successive fasi del processo formativo.

Per soddisfare questi requisiti, gli **standard di qualità previsti dall'Ateneo** hanno stabilito che le verifiche degli apprendimenti devono essere:

- **trasparenti**: i tempi, le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione devono essere resi noti con congruo anticipo (rif. Art. 16 del regolamento didattico di Ateneo);
- **affidabili**: i risultati delle prove di verifica devono essere coerenti, accurati e riproducibili (rif. Art. 24 del regolamento didattico di Ateneo);
- **valide**: le prove di verifica devono essere capaci di misurare l'effettivo raggiungimento dei risultati di apprendimento dichiarati (rif. Art. 24 del regolamento didattico di Ateneo).

Le prove di verifica devono inoltre offrire allo studente la possibilità di appurare l'effettivo stato di avanzamento del processo formativo; a tale scopo è necessario da parte del docente prevedere un adeguato feedback, mirato alla condivisione delle criticità rilevate e al loro superamento.

Ulteriori importanti scopi delle prove di verifica sono:

- **certificativo**: fornire gli elementi necessari alla certificazione dell'adeguata preparazione degli studenti, sia ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi universitari (CFU) attribuiti alle singole attività formative, sia per il rilascio del titolo di studio finale;
- **organizzativo**: stabilire se i metodi di valutazione scelti sono adeguati alla puntuale verifica dei risultati di apprendimento effettivamente conseguiti e contribuire ad accertare se l'insieme degli elementi che compongono il processo formativo, in combinazione con l'impegno individuale dello studente, sono adeguati ad assicurare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi.

### C. Verifica degli apprendimenti e organizzazione dell'attività didattica

L'attività didattica dell'Ateneo è di norma organizzata in due periodi, durante i quali vengono erogate le attività didattiche e al termine dei quali si svolgono le prove di verifica (verifiche sommative). Le prove di verifica sommative, almeno otto per ogni anno accademico, sono ripetute nel corso dell'anno accademico secondo un calendario reso noto prima dell'inizio delle attività didattiche (rif. Art. 24 del regolamento didattico di Ateneo). Le prove di verifica possono essere frazionate in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli (prove parziali) ma tale frazionamento non deve impedire agli studenti la possibilità di valutare lo stato di avanzamento complessivo del proprio processo di apprendimento.



Durante lo svolgimento delle attività didattiche possono essere svolte prove di verifica in itinere allo scopo di verificare lo stato di avanzamento del processo formativo (verifiche formative). Le prove di verifica in itinere possono avere un significativo impatto sulla regolarità dello studio, maggiore rispetto alla semplice frequenza delle attività didattiche. La maggiore numerosità e variabilità delle forme di verifica possono inoltre incrementare la validità e l'affidabilità delle prove stesse. Gli esiti delle prove di verifica in itinere possono essere utilizzati anche al fine della valutazione sommativa purché ciò sia esplicitamente dichiarato.

Le prove di verifica riferite ad attività formative dello stesso anno e semestre debbono essere programmate in modo da massimizzare le opportunità di fruizione da parte dello studente, evitando per quanto possibili sovrapposizioni.


#### **D. Qualità delle prove di verifica**

Le modalità di verifica sono disciplinate dalle strutture didattiche e sono individuate e progettate dai responsabili delle attività formative, che le esplicitano attraverso appositi modelli predefiniti rendendone pubbliche le caratteristiche con congruo anticipo.


Affinché le prove di verifica siano strutturate in modo tale da accertare l'effettivo raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi è necessario che siano garantite le seguenti condizioni:

- gli obiettivi formativi del corso di studi siano chiaramente formulati e declinati secondo lo schema dei descrittori europei di riferimento (rif. Scheda SUA-CdS);
- i risultati di apprendimento attesi per le singole attività formative siano chiaramente formulati e anch'essi declinati secondo lo schema dei descrittori europei di riferimento (rif. schede singole attività formative) in modo tale da poter rendere esplicito il loro contributo al raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studi (rif. Curriculum Map);
- le modalità di erogazione delle attività didattiche siano coerenti con i risultati di apprendimento attesi (rif. schede singole attività formative);
- le modalità di verifica degli apprendimenti siano coerenti ed opportunamente calibrate rispetto ai risultati di apprendimento attesi (validità e affidabilità, rif. schede singole attività formative) e adeguatamente e preventivamente comunicate agli studenti (trasparenza, rif. sito web di Ateneo);
- il feedback fornito agli studenti rifletta l'effettivo rendimento mostrato dallo studente nella specifica prova di verifica e fornisca le indicazioni necessarie al fine di supportare il processo di apprendimento necessario al pieno raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi.

Il docente responsabile dell'attività formativa individua, progetta e pianifica le modalità per la verifica degli apprendimenti, controllandone l'allineamento con i risultati di apprendimento attesi e le modalità di erogazione della didattica, secondo lo schema seguente:



Lo stesso docente inoltre controlla l'adeguatezza delle modalità scelte per lo svolgimento delle attività didattiche e per la verifica degli apprendimenti attraverso un processo dinamico di miglioramento continuo, come schematizzato di seguito:





## **E. Assicurazione della qualità: ruoli e responsabilità nella struttura didattica**

L'assicurazione della qualità delle prove di verifica è tra i compiti principali del Direttore della struttura didattica di riferimento del Corso (attualmente ci si riferisce alle Scuole di Ateneo) e del Responsabile del Corso di Studi, coadiuvati dal manager didattico della struttura stessa.

Il Direttore, anche in qualità di presidente dell'organo che conferisce gli incarichi didattici, è il responsabile dei processi svolti in tutti i corsi di studio attivati dalla struttura che dirige e coordina le attività dei responsabili dei CdS, in modo da assicurare che le linee guida di Ateneo siano condivise e che gli stessi responsabili siano informati e impegnati nella corretta applicazione dei principi e della vision di Ateneo in questo ambito.

Il Responsabile del CdS assicura che tutti i docenti affidatari di attività formative conoscano le linee guida di Ateneo e ne monitora, anche attraverso l'azione ed il supporto del manager didattico, la corretta e coerente applicazione.

La responsabilità della progettazione e della realizzazione delle prove di verifica relative alla singola attività formativa, e della relativa certificazione dell'esito, è del docente al quale è stata affidata l'attività formativa.

Tutti i soggetti precedentemente individuati debbono assicurarsi di disporre di strumenti di monitoraggio ed intervento utili a salvaguardare la qualità delle prove di verifica. In caso di criticità o carenza di risorse o situazioni che possono compromettere gli esiti delle attività, debbono segnalarlo rivolgendosi al proprio riferimento organizzativo di livello direttamente superiore, secondo la seguente logica di sistema:

- Il Direttore: ha come riferimento organizzativo di Ateneo il Presidio Qualità
- Il Responsabile del CdS: ha come riferimento organizzativo il Direttore della Scuola
- Il singolo docente al quale è stata affidata una attività formativa: ha come riferimento organizzativo il Responsabile del Corso di studio

---

*Principali documenti di riferimento nel sistema di assicurazione qualità UNICAM:*

**-Regolamento didattico di Ateneo:** articoli 16, 17, 24

**-Manuale qualità, sez. 7 - Realizzazione del corso di studio:** cap. 1 (Elaborazione dell'offerta formativa) e cap. 5 (Realizzazione delle attività formative e valutazione degli esiti)

**-Procedure:** PR701 Elaborazione dell'offerta formativa; PR705 Realizzazione delle attività formative e valutazione degli esiti.

## ALLEGATO

Articoli tratti dal Regolamento Didattico di Ateneo  
parte generale

(DR n. 50 del 20 gennaio 2014)

**Art. 16, comma 7:** Tutte le informazioni riguardanti le attività formative, con particolare attenzione ai risultati di apprendimento attesi, ai contenuti delle attività formative e alla modalità di svolgimento verifiche di profitto devono essere rese note prima dell'avvio delle attività didattiche e devono risultare conformi a quanto previsto in materia dal Regolamento del corso di studio, ferme restando le attribuzioni specifiche dei docenti affidatari degli insegnamenti;

**Art. 17, comma 3:** I regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano, unitamente agli ordinamenti didattici:

- a) l'organizzazione del corso di studio, gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
- b) i percorsi formativi e gli eventuali curricula offerti agli studenti, e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- c) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;
- d) l'elenco delle attività formative con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;
- e) i crediti assegnati ad ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;
- f) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica della preparazione;
- g) le attività a scelta dello studente e i relativi crediti;
- h) le altre attività formative previste e i relativi crediti;
- i) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi crediti;
- l) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi crediti;
- m) le modalità di verifica dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti;
- n) i crediti assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
- o) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
- p) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio;
- q) le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere sulle singole attività formative qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali;
- r) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio.

**Art. 24:**

1. I Regolamenti delle Strutture didattiche e, per quanto di pertinenza, i Regolamenti dei singoli corsi di studio, disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata

preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.

2. A seconda di quanto disposto dai Regolamenti dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di idoneità.
3. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale un numero di esami eccedente quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità.
4. Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 16 del presente Regolamento non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.
5. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.
6. Le modalità di svolgimento delle verifiche di profitto devono essere rese note prima dell'avvio delle attività formative e devono risultare conformi a quanto previsto in materia dal Regolamento del corso di studio, ferme restando le attribuzioni specifiche dei docenti affidatari degli insegnamenti. La prova d'esame verte sui contenuti dell'attività formativa e tende ad accertare l'effettivo raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi, opportunamente divulgati secondo quanto previsto all'art 16 comma 7. Gli studenti hanno diritto a visionare i materiali relativi alle precedenti prove d'esame.
7. È preciso dovere del responsabile dell'attività formativa essere presente agli appelli d'esame. In caso di dimostrata e certificata impossibilità a presenziare è suo compito assicurare la presenza di altro membro della Commissione. Dell'eventuale assenza il docente responsabile è comunque tenuto a dare tempestiva comunicazione.
8. Le Commissioni per gli esami di profitto per i corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico sono nominate dal Responsabile della Struttura didattica (Direttore) o, su sua delega, dal Responsabile del Corso di studio. La commissione per gli esami di profitto opera con almeno due componenti: il responsabile dell'insegnamento, che la presiede, ed un docente della stessa materia o di materia affine con funzioni di vice presidente. Nei casi di constatata indisponibilità di docenti, possono far parte della Commissione cultori della materia, dichiarati tali, ai fini della partecipazione alla commissione, dal Consiglio della Struttura didattica, secondo criteri predefiniti di ordine scientifico e didattico. Nel caso di corsi integrati la commissione comprende tutti i responsabili dei vari moduli ed è presieduta dal più anziano; l'esame è unico.
9. Il regolamento del corso di studio può prevedere che la commissione si articoli in più sottocommissioni in ognuna delle quali è prevista la presenza di un professore o ricercatore. In ogni

caso il professore ufficialmente affidatario del corso assicura la propria attiva presenza e mantiene la responsabilità della conduzione degli esami. Nel caso in cui siano previste più sottocommissioni, lo studente può chiedere, all'inizio dell'appello, di essere esaminato dalla commissione nella composizione ordinaria.

10. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18 punti su 30. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 punti su 30, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione o sottocommissione esaminatrice. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.
11. Qualora lo studente si ritiri o non ottenga una valutazione di sufficienza, la relativa annotazione sul verbale, utilizzabile a fini statistici, non è trascritta, salva espressa richiesta dell'interessato, sul libretto universitario dello studente, e non è riportata nella sua carriera scolastica. I Regolamenti delle Strutture didattiche possono prevedere che allo studente che si sia ritirato, o che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, sia fatto divieto di ripetere la prova nell'appello successivo, stabilendo i termini per la ripresentazione.
12. Gli studenti hanno diritto di conoscere l'esito delle prove d'esame scritte, nonché a ricevere spiegazioni sui criteri di correzione e di valutazione.
13. Il presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali.
14. Il calendario degli appelli è stabilito per ciascun insegnamento con le modalità previste dal presente Regolamento. Gli appelli d'esame debbono essere fissati in maniera da non determinare concentrazioni eccessive nella stessa data. Ogni eventuale spostamento della data d'inizio dell'appello deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al Responsabile della Struttura didattica o al responsabile del corso di studio. Una volta fissata, la data d'inizio dell'appello non può essere comunque anticipata.
15. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame i regolamenti didattici dei corsi di studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili.